

RG 1741/ 2015

Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Unica

Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. 1741 /2015 R.G., avente ad oggetto "Contratti bancari(deposito bancario, etc)", promosso da ANTONIO LUNAZZI, LNZNTN65R21D656S, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. AMICARELLI SERGIO, VIA PIETRO MASCAGNI 90 80128 NAPOLI, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- FIORINDI ALFREDO (FRNLRD66L12I726P) VIA DEI ROSSI 91 53100 SIENA;

Parte attrice

CONTRO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, 00884060526, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. TACCETTI DANIELE, VIA ALFONSO LAMARMORA 39 50121 FIRENZE, che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte convenuta

all'udienza delli 11/06/2018 ore 8,45 avanti il GU dott. Alessandra Verzillo sono presenti:

- per parte attrice l'avv.Alfredo Fiorindi in sostituzione dell'avv.Amicarelli
- per parte convenuta l'avv.Lucatti in sostituzione dell'avv.Taccetti

Il giudice invita le parti alla discussione in pubblica udienza.

Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti e l'avv.Fiorindi chiede espressamente l'attribuzione delle spese all'avv. Sergio Amicarelli che si dichiara antistatario

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando *ad horas* per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 14,00 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell'ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.



Riaperto il verbale alle ore 16,00, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, in assenza dei difensori
RG 1741 / 2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Contratti
bancari(depo
sito bancario,
etc)

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Alessandra Verzillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 1741 /2015 promosso da
ANTONIO LUNAZZI, LNZN65R21D656S, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. AMICARELLI SERGIO, VIA PIETRO MASCAGNI 90 80128 NAPOLI, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- FIORINDI ALFREDO (FRNLRD66L12I726P) VIA DEI ROSSI 91 53100 SIENA;

Parte attrice

CONTRO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, 00884060526, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. TACCETTI DANIELE, VIA ALFONSO LAMARMORA 39 50121 FIRENZE, che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Precisate all'udienza del 20.4.2018

Parte attrice: conclude come da atto introduttivo

Parte convenuta: conclude come da comparsa di costituzione e risposta



RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice allegava – con riferimento al contratto di **mutuo fondiario** stipulato in data **24.5.2007** con la banca convenuta – il superamento del tasso soglia usura dei tassi convenuti e pertanto chiedeva dichiararsi la gratuità del mutuo

Parte convenuta, tempestivamente costituitasi, contestava quanto ex adverso dedotto, rilevando come i tassi e le condizioni applicate fossero conformi alla disciplina ed istruzioni della Banca d'Italia e non avessero mai superato i tassi soglia. Contestava il metodo della sommatoria del tasso corrispettivo e quello convenzionale, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata.

La causa, istruita con CTU, viene in decisione sulle precisate conclusioni

Dalla disposta CTU si evince :

a pag.10 -

- 1) il tasso di interesse contrattuale risulta inferiore al limite del tasso soglia, stabilito dalla Legge n. 108/96;
- 2) il tasso di mora pattuito risulta pari (ma non superiore) al tasso soglia "semplice" ed inferiore al tasso soglia "composto".

All'udienza del 27.3.18 Il nominato CTU ha chiarito di non aver aggiunto l'ulteriore ipotesi relativa alla sommatoria del tasso convenzionale con il tasso moratorio, in quanto il calcolo è facilmente deducibile dato che il solo tasso moratorio è pari al tasso soglia usura.

Nel caso di specie non occorre motivare in ordine alla sommatoria dei tassi contrattuali in quanto l'interesse moratorio convenuto è pari al tasso soglia semplice, vale a dire che nel calcolo del TEG basterà aggiungere al tasso moratorio le spese e le commissioni contrattualizzate e riportate nell'allegato documento di sintesi perché risulti superato il tasso soglia nel periodo

Invero, ex art.644 IV co cp, tutti gli importi collegati all'erogazione del credito – ad eccezione di imposte e tasse – devono essere inseriti nel calcolo del TEG

L'art.1 co 1 DL 394/2000, convertito in L.24/2001, statuisce che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, **a qualunque titolo**, indipendentemente dal loro pagamento"

L'espressione "a qualunque titolo" va intesa nel senso che il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori (Sent.C.Cost.29/2002)

La indiscussa disomogeneità dei tassi (corrispettivo, moratorio) nulla incide sul giudizio di usurarietà, in quanto la disomogeneità non può giustificare un diverso regime di liceità. Invero, interessi di diversa Species devono comunque rientrare nel Genus della Liceità

Se la norma primaria prevede che tutto quanto concorre all'erogazione del credito



va computato per la determinazione del TEG, al fine del superamento del tasso soglia usura, interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese verranno tutti sommati per individuare il costo effettivo del credito.

Il parametro cui rapportare il TEG così calcolato sarà quello di cui all'art.2 co IV L.108/96

Detto orientamento è "rafforzato" dalla recente sent.CASS.III 5160 del 3.3.18 (conforme a sent. CASS.8806/17) che, in merito alla onnicomprensività dei costi, enuncia il principio di "centralità sistematica dell'art.644 cp", in virtù del quale tutte le disposizioni in materia di usura dovranno a tale articolo uniformarsi e raccordarsi.

La Banca d'Italia è organo di controllo e di indirizzo delle banche e degli operatori finanziari e non ha potere normativo, pertanto, le sue indicazioni o direttive, anche se recepite in atti di normazione secondaria, non possono incidere su norma primaria e sulla decisione del giudice. L'aumento di 2,1 punti percentuali, operato (su direttiva bankit) per poter raffrontare il TEG del singolo cliente con il tasso soglia che non contempla la mora, non potrà essere utilizzato per il cd. "tasso soglia usura composto"

L'avvocato di parte convenuta – nel modo impeccabile ed altamente competente che gli è consono – pone, in comparsa conclusionale, punti di riflessione alla luce delle note sentenze gemelle della SEZ.CASS.I dell'anno 2016, cui contrasta l'orientamento ormai noto di questo giudice

Le norme in tema di usura non contemplano alcuna deroga, né prevedono alcuna differenziazione del tasso soglia connessa alla funzione assoluta dall'interesse.

La soglia d'usura viene distinta dalla legge in funzione della natura del credito, non del tasso praticato ed è riferita alla fisiologia non alla patologia del credito: la mora interviene successivamente alla pattuizione/erogazione del finanziamento ed emerge in una fase di criticità che esula dall'ordinaria fisiologia.

Per questo motivo non viene ricompresa nella rilevazione del tasso medio di mercato, ma va tuttavia inclusa nella verifica del rispetto dei limiti d'usura.

A parte temporanei e modesti ritardi nei pagamenti, la mora è un significativo indicatore di deterioramento del credito. Porre la mora in una diversa categoria, con limite di soglia più alto, equivale ad addossare sul prenditore di fondi le conseguenze di quel rischio che l'intermediario ha già incluso originariamente nel tasso corrispettivo richiesto.

Risulta incongruente prevedere una soglia più elevata al verificarsi della patologia, anziché ricomprendere quest'ultima nello spread connesso al valore medio relativo alla categoria di riferimento: si pretenderebbe misurare un tasso medio della patologia sul quale stabilire un limite d'usura più elevato.

Si vanificherebbe in tal modo la norma alzando l'asticella dell'usura al crescere del rischio: in presenza di morosità alla scadenza, di riflesso al maggior rischio emerso con il mancato pagamento, i tassi verrebbero significativamente innalzati, entro uno spread maggiorato, proprio quando il prenditore, in difficoltà economico-finanziarie, non dispone di liquidità né di finanziamenti alternativi. Lo *spread* dal tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia, nello spirito della



legge, è volto a coprire ogni componente di patologia del rapporto creditizio. L'intermediario bancario, con il tasso medio copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione e il rischio ordinario del credito, oltre al margine di profitto; con il differenziale fra il valore medio del tasso fisiologico e il margine superiore della soglia d'usura può compiutamente ammortizzare i rischi eccedenti l'ordinario, le relative sofferenze, con i nocumenti che da queste statisticamente derivano.

Se il tasso praticato dall'intermediario si colloca intorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione della mora.

Se, invece, il tasso praticato si colloca a ridosso della soglia d'usura, già sconta il rischio di insoluto alla scadenza.

L'intermediario non incontra ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già statisticamente coperto dal tasso corrispettivo più elevato.

Il legislatore, nel ricomprendere entro la soglia d'usura gli interessi, commissioni e spese inerenti al credito, a qualunque titolo percepiti, non ha necessariamente disconosciuto la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere una penale nel caso di mancato pagamento.

Ha voluto invece porre un limite superiore perentorio, entro il quale **ricomprendere tutti i costi del credito**, relativi ad ogni criticità e/o patologia presente e eventuale.

La soglia d'usura è riferita al credito concesso: è un'illegittima forzatura prevedere per la rata insoluta e/o per il finanziamento scaduto, un'apposita soglia.

L'obbligazione originatasi con il mutuo o con il finanziamento in conto è unica e alla stessa vanno congiuntamente riferiti i costi corrispettivi e moratori senza discriminazione alcuna fra la fase fisiologica e quella patologica.

Per il mutuo in esame, rilevato il superamento del tasso soglia usura, ex art.1815 II co cc, andrà dichiarata la gratuità

Parte convenuta non ha, in comparsa di costituzione, specificamente contestato gli importi pagati in eccesso da parte attrice a titolo di interessi usurari per euro 22.922,58, né l'azzeramento degli interessi a scadere dal 1.8.14 per euro 31.386,49, per un totale di **euro 54.309,07, come da conclusioni della consulenza di parte all.4 pag.14**

Pertanto, ex art.115 cpc il totale degli interessi da espungere è pari ad euro 54.309,07, oltre interessi e rivalutazione sugli interessi già corrisposti.

La somma di euro 22.922,58, oltre interessi e rivalutazione, verrà incorporata dalla sorta capitale ancora dovuta in accoglimento della domanda sub A1c

Le spese seguono la soccombenza, il valore di lite va individuato nello scaglione fino ad euro 52.000,00 – valore medio, aumentato proporzionalmente del 30% per superamento del massimo

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita, visti gli artt. 281 quinquies/ 429, 279 e 91 ss. Cpc

PQM

In Accoglimento della domanda sub A1a

Dichiara la gratuità del mutuo stipulato in data 24.5.2007

Accoglie parzialmente la domanda sub A1c

La somma di euro 22.922,58, oltre interessi e rivalutazione, verrà scorporata dalla sorta capitale ancora dovuta

condanna

parte convenuta MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

a rifondere le spese processuali di parte attrice ANTONIO LUNAZZI, **che liquida al procuratore antistatario avv. Sergio Amicarelli, in euro 9.430,200** per compenso, **euro 550,00** per spese, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 11/06/2018 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 16,10

Il giudice
Alessandra Verzillo

